

## ACCESSO INDEBITO AI CONTI DEI CLIENTI LICENZIAMENTO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Le interrogazioni di conti correnti di clienti della banca effettuate da un dipendente senza che sussistano valide ragioni di servizio rappresentano fatti di notevole gravità tale da legittimare il licenziamento per giusta causa. È evidente la rilevanza del divieto di eseguire interrogazioni sui conti correnti non sostenute da ragioni di servizio in quanto tale divieto è volto a prevenire pregiudizi alla riservatezza e alla sicurezza della clientela ed il rischio di azioni risarcitorie per l'ipotesi di condotte lesive di tali beni. L'articolo 4 dello Statuto Lavoratori prevede che gli strumenti dai quali derivi la possibilità del controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Le informazioni raccolte in questo modo sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto della normativa sulla privacy. Le informazioni di un istituto di credito rivolte a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla loro qualifica, attività o funzione, in merito allo stretto legame esistente tra attività bancaria e tutela della riservatezza della clientela e quindi alla necessità dei dipendenti stessi di adeguare i loro comportamenti a queste esigenze, soddisfa la prescrizione degli obblighi informativi imposti dall'articolo 4 Statuto Lavoratori il quale impone al datore di lavoro di fornire al lavoratore informazioni idonee in materia di controlli sull'attività lavorativa*



n. 115  
1 giugno 2020

**C**on la sentenza n. 4871 del 24 febbraio 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla legittimità di un licenziamento il quale sia stato determinato a seguito delle informazioni raccolte dal datore di lavoro attraverso controlli sugli strumenti di lavoro informatici del dipendente, qualora questi sia stato adeguatamente informato in merito agli stessi.

La Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con cui era stato dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla Banca Popolare di Milano ad una dipendente per avere questa, mentre era referente di un'agenzia, effettuato interrogazioni di conti correnti non giustificate da ragioni di servizio.

La Corte aveva accertato, sulla base dei documenti prodotti e delle prove testimoniali, il corretto adempimento da parte della banca dell'obbligo informativo di cui al comma terzo dell'articolo 4 Statuto Lavoratori, in tema di modalità d'uso degli strumenti informatici a protezione dei dati personali dei clienti e di effettuazione dei controlli sui dipendenti incaricati del loro trattamento. Aveva ritenuto che i fatti fossero stati dimostrati nella loro gravità e risultassero tali da giustificare il licenziamento per giusta causa. Avuto riguardo alla rilevanza del divieto di eseguire interrogazioni sui conti correnti non sostenute da ragioni di servizio in quanto volto a prevenire pregiudizi alla riservatezza e alla sicurezza della clientela.

Nel ricorso per Cassazione la lavoratrice ha, tra l'altro, sostenuto che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere adeguata la prova fornita dalla banca circa l'adempimento dell'obbligo informativo verso i dipendenti dal momento che la nota prodotta riguardava le modalità di effettuazione dei controlli sui dipendenti ma non anche le modalità di uso degli strumenti di lavoro.

La Cassazione ha respinto il ricorso confermando la decisione dei giudici di merito. Ha infatti ritenuto più che assolto l'obbligo di informazione della banca verso i propri dipendenti: la legge prevede solo che sia fornita al lavoratore idonea notizia delle modalità di uso degli strumenti di lavoro e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali. La tutela della riservatezza della clientela e il rischio di indebiti accessi alle relative posizioni tramite l'utilizzo dei sistemi informatici sono strettamente inerenti in misura essenziale all'attività bancaria.